

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 26 ottobre 2021

**Plenaria**

**104ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**GASPARRI**

*La seduta inizia alle ore 19,05.*

### **IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

**Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Gabriele Lanzi, in relazione ad un atto di citazione pendente presso la XVIIIª Sezione civile del Tribunale di Roma (Seguito e conclusione dell'esame)**

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 6 ottobre 2021 e proseguito nella seduta del 20 ottobre 2021.

Il PRESIDENTE, in sostituzione del relatore Paroli, assente per concomitanti impegni istituzionali, illustra la proposta conclusiva evidenziando preliminarmente che con lettera del 16 luglio 2021 il Presidente del Senato ha trasmesso al Presidente della Giunta copia della missiva con la quale il senatore Gabriele Lanzi ha chiesto, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 20 giugno 2003, n. 140, che sia sottoposta al Senato la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in relazione ad un atto di citazione pendente presso la XVIIIª Sezione civile del Tribunale di Roma (n. R.G. 32914/2021).

Dalla documentazione agli atti della Giunta si evince che la vicenda ha preso avvio da un *post* pubblicato su *Facebook* in data 7 dicembre 2018 con cui il senatore Lanzi ha criticato la scelta dell'onorevole Matteo Dall'Osso di abbandonare, nel dicembre 2018, il gruppo dei deputati del MoVimento 5 Stelle (con cui era stato eletto e che in quel momento si trovava tra le forze di maggioranza) per aderire al Gruppo dei deputati

di Forza Italia (partito politico in quel momento all'opposizione). Si precisa peraltro che, a decorrere dalla fine di maggio 2021, l'onorevole Dall'Osso si è successivamente iscritto al Gruppo parlamentare Coraggio Italia.

Riferisce il senatore Lanzi che il contenuto integrale del citato *post* è il seguente: *«Ci sono delle cose che riescono ancora a sorprendermi! Sono dispiaciuto per la sua salute ed è un fardello molto pesante da portarsi dietro, ma non posso restare in silenzio di fronte a questo cambio di campo, e che campo per la miseria, che come dicevo all'inizio mi ha sorpreso e non poco. La motivazione (non mi hanno approvato un emendamento sui disabili) non sta in piedi. Ogni parlamentare nelle sue prerogative può presentare tutto lo scibile umano ma se non è concordato muore nella culla. Si deve avere l'approvazione del proprio capogruppo di Commissione, del Capogruppo e l'accordo con il Governo. È giusto così o non si concluderebbe nulla. Ci vuole pazienza tanto più che questa è la nostra prima legge di stabilità che si perfeziona avendo avuto un'estate dedicata principalmente alla tragedia di Genova. Dell'Osso ha deciso di aderire a Forza Italia avvalendosi del suo libero arbitrio. Pur nella «tragicità» di questa decisione mi conforta il fatto che forse le sue condizioni di salute non lo sostengono più di tanto facendogli fare questa ca[...]ta. Cosa devo dire? C'è poco da dire. Evidenzio questa notizia, oramai di dominio pubblico ma vi chiedo di non utilizzare insulti o male parole. Aggiunge male al suo male e questo basta e avanza. Mi raccomando, moderazione, presa atto senza indecenze oppure cancello il post. Con educazione si può scrivere tutto ma se scadiamo nel mero insulto si passa dalla parte del torto».*

L'onorevole Dall'Osso, portatore di disabilità in quanto malato di sclerosi multipla, ha ritenuto che nella condotta del senatore Lanzi si scorgessero gli estremi della diffamazione, commessa a mezzo *social network*, aggravata dal dilleggio nei confronti di una persona portatrice di disabilità. A suo avviso infatti, il giudizio espresso nei propri confronti, poi ripreso da alcune testate giornalistiche telematiche e anche dalla stampa, avrebbe violato il suo onore, reputazione ed immagine.

Al di là degli estremi del reato, l'onorevole Dall'Osso, con atto di citazione notificato il 18 maggio 2021, ha quindi convenuto in giudizio il senatore Lanzi chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale-esistenziale a lui causato. In tal sede, in particolare, da un lato ha stigmatizzato la «connessione arbitraria e perniciosa» tra il proprio stato di salute e l'opzione del ricollocamento all'interno dei gruppi parlamentari, dall'altro ha evidenziato la «viralità» della dichiarazione lesiva ed il suo carattere di diffusività, evincibile dai successivi *post* degli utenti della rete, della quale il senatore Lanzi si sarebbe servito intenzionalmente al fine di attaccare e screditare il collega dissenziente; l'onorevole Dall'Osso ritiene infatti di essere divenuto il «bersaglio» da delegittimare al fine di evitare altre fuoriuscite dal MoVimento 5 Stelle e l'indebolimento ulteriore della forza politica.

Il senatore Lanzi, nella propria istanza, dopo aver rammentato come tra gli obiettivi del MoVimento 5 Stelle si sia sempre iscritto quello di

modificare l'articolo 67 della Costituzione introducendo il vincolo di mandato, ha evidenziato in particolare il proprio ruolo di Segretario del Gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle, nei cui compiti rientra quello di svolgere attività di coordinamento e di supervisione del rispetto del regolamento interno del Gruppo; ha peraltro richiamato le proprie critiche alla decisione dell'onorevole Dall'Osso esternate in occasione della riunione del Consiglio Direttivo del Gruppo Parlamentare tenutasi il 10 dicembre 2018, nella quale si è discusso di sanzioni disciplinari con riguardo all'articolo 21 dello Statuto del Movimento, nonché un proprio intervento sulla medesima materia nel corso della seduta del Consiglio direttivo dell'8 ottobre 2018.

Il senatore ritiene che il *post* in esame si collochi in più ampio contesto di comunicazione all'esterno delle prerogative già da lui esercitate all'interno della propria Camera di appartenenza, in particolare in quanto membro del Direttivo del Gruppo politico del MoVimento 5 Stelle; le espressioni da lui utilizzate – le quali sarebbero prive di alcun intento denigratorio della persona dell'onorevole Dall'Osso e finalizzate esclusivamente ad addurre il caso *de quo* quale fattispecie esemplificativa dell'importanza della battaglia politica per l'introduzione del vincolo di mandato – costituirebbero a suo avviso manifestazioni *extra moenia* del proprio pensiero politico già esplicitato in precedenza nell'esercizio delle funzioni di parlamentare.

In data 13 ottobre 2021 il senatore Lanzi ha trasmesso alla Giunta un'ulteriore memoria allegando la comparsa di costituzione e risposta unitamente alle relative produzioni documentali depositate nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma.

In data 20 ottobre 2021 lo stesso senatore è stato audito dalla Giunta ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato.

Si evidenzia in via preliminare che la legge n.140 del 2003 contempla all'articolo 3, comma 7, una modalità «speciale» di attivazione del procedimento parlamentare per la verifica della prerogativa dell'insindacabilità. Tale modalità prevede che il senatore interessato possa autonomamente investire della questione la Camera di appartenenza, senza dover seguire l'*iter* «ordinario», previsto nei commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 3 e quindi senza sollevare l'eccezione in giudizio. L'unica condizione richiesta dal sopracitato comma 7 dell'articolo 3 è che sia «*in corso un procedimento giurisdizionale di responsabilità nei suoi confronti*» (come recita testualmente la norma in questione).

Nel caso di specie, alla richiesta di deliberazione è stato allegato dallo stesso senatore Lanzi l'atto di citazione dinanzi al Tribunale di Roma, notificatogli dall'ingegner Dall'Osso per l'udienza del 16 settembre 2021, nonché il decreto con cui il giudice ha differito la prima udienza al 3 novembre 2021. Essendo quindi già stato instaurato il procedimento giurisdizionale civile in questione, sussiste il requisito richiesto dalla legge n.140 del 2003 per l'attivazione dell'istruttoria parlamentare in titolo.

Si rende opportuno rammentare che la giurisprudenza costante della Consulta (vedi, tra tutte, le sentenze della Corte costituzionale n. 144

del 2015, n. 55 del 2014, n. 305 del 2013 e n. 81 del 2011) ritiene che le dichiarazioni rese *extra moenia* (in un'intervista, ad esempio) da un parlamentare siano coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio del mandato parlamentare, basato sulla corrispondenza sostanziale di contenuto tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nell'ambito di attività parlamentari. In altri termini la Corte costituzionale, recependo anche gli indirizzi interpretativi della Corte europea dei diritti dell'uomo, ritiene configurabile la prerogativa dell'insindacabilità nei casi in cui la dichiarazione «esterna» del parlamentare (alla stampa o sui *social*) abbia finalità divulgativa di opinioni espresse nel corso delle attività parlamentari. Il parametro sul quale la Corte costituzionale valuta la sussistenza o meno del nesso funzionale è appunto la sostanziale corrispondenza di contenuto fra la dichiarazione espressa all'esterno delle aule parlamentari e quella pronunciata all'interno, con la precisazione che non è necessaria una puntuale coincidenza terminologica tra i due atti (*extra moenia* e *intra moenia*), essendo invece sufficiente una corrispondenza contenutistica sostanziale.

Il senatore Lanzi, nelle sue memorie, ha rilevato come la modifica dell'articolo 67 della Costituzione e l'introduzione del vincolo di mandato imperativo per i parlamentari – finalizzato a contrastare i cambi di partito da parte di questi ultimi – sia notoriamente uno degli obiettivi del Movimento 5 Stelle; ha sottolineato a tale proposito come tale obiettivo sia stato introdotto esplicitamente nel Contratto di Governo tra M5S e Lega e sia previsto nell'ambito delle riforme costituzionali indicate nella piattaforma *Rousseau*.

Ha inoltre posto in evidenza il proprio ruolo, oltre che di delegato d'Aula, di Segretario del Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle a far data dal 3 luglio 2018; sotto tale profilo, ha in particolare rimarcato il legame tra tale ultima carica e l'attività inerente alle situazioni che possano dar luogo alle sanzioni previste dall'articolo 21 del Regolamento del predetto Gruppo parlamentare, le quali sono disposte dal Presidente del Gruppo, sentito il Comitato Direttivo, di cui anche i Segretari fanno parte.

Il senatore Lanzi ha allegato agli atti depositati dinanzi alla Giunta il verbale della riunione del Consiglio Direttivo del Gruppo senatori del Movimento 5 Stelle, convocata dal Capogruppo presso Palazzo Carpegna in data 8 ottobre 2018.

Si evince da tale atto che in quella sede egli stigmatizzò il comportamento dei colleghi che, uscendo dal Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle, non si dimettevano ma passavano ad altro Gruppo; il senatore chiese, a tale proposito, che fossero attuate le procedure previste per le sanzioni comminate dal codice etico e che venissero calendarizzati i provvedimenti anche di ordine costituzionale per introdurre il vincolo di mandato.

La posizione espressa dal senatore Lanzi in tale occasione fu peraltro ribadita – citando esplicitamente proprio il caso del deputato Matteo Dal-

l'Osso – nel corso della riunione del Consiglio Direttivo del gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle del 10 dicembre 2018.

Si precisa che i Gruppi parlamentari, come evidenziato dalla dottrina, hanno natura bivalente, sotto certi aspetti privatistica e sotto altri di tipo parlamentare. Per ciò che concerne la valenza parlamentare dei Gruppi, si evidenzia che i Regolamenti della Camere conferiscono taluni poteri a tali organi, in relazione ai quali si esplicita la predetta natura parlamentare, che si affianca quindi ai profili privatistici.

Appare evidente, come ha rilevato anche lo stesso senatore Lanzi, che il *post* con cui egli ha criticato la scelta dell'onorevole Dall'Osso di passare a Forza Italia poco dopo l'inizio della legislatura, si collochi in un più ampio contesto di divulgazione esterna dell'attività connessa con la sua funzione di parlamentare e svolta all'interno della propria Camera di appartenenza, in particolare in quanto membro del Direttivo del Gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle.

Sostanzialmente, quindi, egli ha espresso *extra moenia* il proprio pensiero politico esplicitato nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare, con particolare riferimento alle tematiche inerenti all'introduzione del vincolo di mandato, citando il caso dell'onorevole Dall'Osso quale caso esemplificativo.

Non è tuttavia sufficiente il requisito della corrispondenza contenutistica tra atto *intra moenia* ed atto *extra moenia*, essendo necessario anche un secondo requisito, enucleato dalla giurisprudenza della Corte, ossia il cosiddetto «legame temporale» fra l'attività parlamentare e la simmetrica attività esterna, in modo tale che quest'ultima assuma una sorta di ruolo divulgativo rispetto alla prima. In tale prospettiva l'atto *extra moenia* deve essere susseguente rispetto all'atto *intra moenia* o sostanzialmente contestuale rispetto allo stesso.

Nel caso di specie, il requisito del legame temporale appare sicuramente rispettato in relazione all'intervento del senatore Lanzi nella riunione del Consiglio Direttivo del Gruppo senatori del MoVimento 5 Stelle presso Palazzo Carpegna in data 8 ottobre 2018, che risulta essere precedente rispetto alla pubblicazione del *post* su *Facebook* (7 dicembre 2018).

Tuttavia, come ha specificato la Corte costituzionale in particolare nella sentenza n. 335 del 2006, il rapporto di sostanziale contestualità tra interventi esterni ed atti tipici è «*in linea di principio ipotizzabile anche tra esternazioni extra moenia ed atti tipici ad esse successivi...* [e] *presuppone che l'atto di funzione sia già preannunciato nelle prime o prevedibile sulla base della specifica situazione*».

In particolare la Consulta, nel caso in cui l'atto *intra moenia* sia successivo all'atto *extra moenia*, incentra il legame temporale su due requisiti, alternativi tra loro, ossia il preannuncio nell'ambito della dichiarazione esterna della futura presentazione di un atto parlamentare o, in alternativa rispetto a tale fattispecie, la prevedibilità di un atto parlamentare «*sulla base della specifica situazione*».

Il primo requisito, ossia quello del preannuncio, non sussiste nel caso di specie e pertanto occorre concentrare l'analisi sul secondo requisito, al

fine di valutare se la presentazione di un atto parlamentare fosse o meno prevedibile sulla base della specifica situazione.

La verifica che occorre effettuare si basa necessariamente su canoni di verosimiglianza e di ragionevolezza, atteso che la prevedibilità si sostanzia ontologicamente in un giudizio prognostico *ex ante* ed in quanto tale necessariamente ancorato a criteri valutativi «probabilistici».

La Corte costituzionale configura quindi un apposito criterio valutativo rispetto a tale fattispecie, stabilendo che il predetto giudizio prognostico *ex ante* debba essere incentrato sulla «*specifica situazione*» ed in tal modo richiedendo che i presupposti valutativi prognostici siano incentrati non su situazioni generiche, quanto su situazioni connotate da specificità e quindi articolate secondo elementi puntuali e circostanziati.

Nel caso in esame, atteso il ruolo del senatore Lanzi di segretario del Gruppo parlamentare e membro del Comitato Direttivo (quest'ultimo direttamente coinvolto nella materia delle sanzioni disciplinari) nonché le posizioni già chiaramente espresse nella materia *de qua* nella riunione del Consiglio Direttivo del Gruppo del MoVimento 5 Stelle dell'8 ottobre 2018, era ragionevolmente prevedibile che la fuoriuscita dell'onorevole Dall'Osso dal MoVimento 5 Stelle, oggetto del *post* all'origine della vicenda, avrebbe costituito oggetto di un suo intervento nella medesima sede.

Pur essendo quindi sufficiente, per la configurabilità della prerogativa dell'insindacabilità nel caso di specie, l'intervento del senatore Lanzi in data 8 ottobre 2018, si può altresì ritenere sussistente il requisito temporale richiesto dalla Corte costituzionale anche con riferimento al secondo intervento del senatore Lanzi nel Consiglio Direttivo del Gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle, svoltosi appena due giorni dopo la pubblicazione del *post*, e cioè il 10 dicembre 2018.

Per i motivi fin qui evidenziati il Presidente relatore propone che la Giunta riconosca la sussistenza dell'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Lanzi con riferimento alla questione in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto in ordine alla proposta conclusiva testé illustrata.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*), nel prendere atto con favore che c'è stato da parte di alcune forze politiche un «cambio di passo» in materia di prerogative parlamentari, auspica che tale impostazione metodologica venga mantenuta anche per il futuro.

Pur manifestando qualche perplessità in merito al caso in esame, preannuncia – anche a nome del proprio Gruppo – il voto favorevole sulla proposta conclusiva testé illustrata.

Il senatore CRUCIOLI (*Misto-l'A.c'è-LPC*) dichiara che non parteciperà al voto e che uscirà dall'aula della Giunta, atteso che aveva assistito l'interessato nella mediazione civile.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta formulata dal Presidente relatore diretta al riconoscimento della sussistenza della prerogativa dell'insindacabilità di opinioni espresse dal senatore Lanzi.

La Giunta, a maggioranza, la respinge. Si intende, conseguentemente, accolta la proposta all'Assemblea, volta ad escludere la sussistenza dell'insindacabilità.

La Giunta, infine, incarica il senatore Pellegrini – scelto tra i senatori che hanno votato contro la proposta del relatore – di redigere la relazione per l'Assemblea.

***(Doc. IV-ter, n. 14) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal signor Carlo Amedeo Giovanardi, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui agli articoli 110, 326, 338, 61, n. 2 e n. 9, del codice penale (rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio e violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti)***

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 4 marzo 2021 e proseguito nelle sedute del 31 marzo, 27 aprile, 5, 12 e 26 maggio, 6, 13 e 20 ottobre 2021.

Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta il relatore, senatore Durnwalder, in sede di replica ha confermato la propria proposta conclusiva, già illustrata nella seduta del 6 ottobre 2021, volta a prospettare l'opportunità che la Giunta proponga all'Assemblea di dichiarare l'insussistenza dell'insindacabilità per i fatti relativi alle fattispecie contestate di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (articolo 326 del codice penale), di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti (articolo 338 del codice penale) e di violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale (articolo 336 del codice penale) ed altresì che venga invece riconosciuta la prerogativa dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione per i fatti relativi alla fattispecie contestata di oltraggio a pubblico ufficiale (articolo 341-bis del codice penale).

Dopo un breve intervento del relatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), atto a confermare la predetta proposta conclusiva, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta del relatore di dichiarare l'insussistenza dell'insindacabilità per i fatti relativi alle fattispecie contestate di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (articolo 326 del codice penale), di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti (articolo 338 del codice penale) e di violenza o minaccia ad un pubblico uf-

ficiale (articolo 336 del codice penale) ed altresì di riconoscere, invece, la prerogativa dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione per i fatti relativi alla fattispecie contestata di oltraggio a pubblico ufficiale (articolo 341-*bis* del codice penale).

La Giunta, a maggioranza, respinge la proposta conclusiva messa ai voti dal Presidente e viene quindi conferito al senatore Pillon – scelto tra coloro che hanno votato contro la predetta proposta – l'incarico di svolgere le funzioni di relatore per la Giunta, sottoponendo alla stessa una nuova proposta conclusiva da porre ai voti in una delle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(Doc. IV, n. 9) Domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nell'ambito di un procedimento penale pendente dinanzi al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli nei confronti del senatore Luigi Cesaro***

(Rinvio del seguito dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 15 settembre 2021 e proseguito nelle sedute del 6, 13 e 20 ottobre 2021.

Il relatore, senatore CUCCA (*IV-PSI*), chiede di rinviare la trattazione del caso in oggetto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

## **VERIFICA DEI POTERI**

### **Regione Veneto**

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 6 ottobre 2021 e proseguito nelle sedute del 13 e 20 ottobre 2021.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 6 ottobre 2021 il relatore, senatore Durnwalder, aveva prospettato tre ipotesi per l'assegnazione del seggio rimasto vacante nella Regione Veneto e sul punto si era aperta la discussione generale. Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, si chiude quindi la discussione generale.

Il relatore, senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ringrazia preliminarmente coloro che sono intervenuti nel corso della discussione, avanzando valutazioni ed argomenti di interesse, anche sul piano



strettamente giuridico, con riferimento ad una fattispecie che presenta indubbi risvolti inediti.

Nell'esposizione introduttiva, prospettata nella seduta del 6 ottobre scorso, ha ritenuto doveroso fornire una ricostruzione il più possibile oggettiva della questione aperta dal subentro nel seggio resosi vacante nel collegio plurinomiale 1 della regione Veneto, a seguito della prematura scomparsa del senatore Saviane: in tale ottica, sono state riportate tre diverse opzioni interpretative a sostegno della definizione della fattispecie in esame.

Sulla prima soluzione – che prospettava la possibilità di individuare in altra Regione (la Calabria) il candidato subentrante, attingendo alla stessa lista (la Lega) alla quale apparteneva il senatore Saviane – il senatore Augussori, in particolare, ha avanzato considerazioni di sicuro rilievo, le quali, però – ad avviso del relatore – non possono trovare accoglimento.

La distinzione tra le operazioni iniziali ai fini delle proclamazioni e le operazioni successive ai fini del subentro in corso di legislatura, se pur può avere una valenza astrattamente ragionevole, non tiene nella dovuta considerazione quanto stabilito dall'articolo 57, primo comma, della Costituzione, secondo il quale il Senato è eletto su base regionale.

Questo vincolo di carattere costituzionale non può che essere richiamato, nonostante il precedente maturato ad inizio legislatura: allora, come noto, la Giunta adottò la soluzione, confermata successivamente dall'Assemblea, di attribuire il seggio non assegnato nella regione Sicilia – a causa dell'esaurimento dei candidati nella lista del MoVimento Cinque Stelle – in altra circoscrizione regionale (Umbria).

In quel frangente – che diede peraltro adito ad un dibattito assai articolato che si è riverberato anche davanti alla Corte costituzionale – fu ben evidente la portata eccezionale della pronuncia formulata dalla Giunta, come attestato in alcuni passaggi della Relazione elaborata dal senatore Urraro, in qualità di relatore nella regione Sicilia (*Doc. XVI, n. 2*).

In particolare, in questo documento è stato chiarito che l'articolo 17-*bis* e l'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993 (legge elettorale per il Senato) non sono in contraddizione tra loro, avendo i due articoli finalità e ambiti di applicazione differenti.

L'articolo 17-*bis*, infatti, individua i criteri in base ai quali procedere all'assegnazione dei seggi alle liste all'esito del riparto effettuato ai sensi dell'articolo 17. Esso dunque individua le modalità ordinarie attraverso cui devono essere assegnati i seggi ai candidati.

L'articolo 19, invece, rappresenta una norma di chiusura, finalizzata ad evitare che un seggio rimanga vacante «*per qualsiasi causa, anche sopravvenuta*». A tal fine, essa individua alcuni criteri applicabili in via residuale, laddove non sia stato possibile assegnare tutti i seggi secondo le modalità previste dall'articolo 17-*bis*.

Quest'ultima norma, dunque, realizza un bilanciamento tra i principi costituzionalmente garantiti dall'articolo 57 della nostra Carta, della formazione del *plenum* dell'Assemblea e dell'elezione dei Senatori che avviene «*a base regionale*». Tale bilanciamento si traduce, di fatto, in un'in-

versione dell'ordine dei criteri di attribuzione dei seggi previsti dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Sicché, per le elezioni del Senato, il criterio previsto dall'articolo 84, comma 4, trova applicazione soltanto in ultima istanza, quando in base ai criteri di cui ai commi 2, 3 e 5, richiamati dall'articolo 17-bis, non sia possibile assegnare tutti i seggi all'interno della circoscrizione.

Nel citato *Doc. XVI*, n. 2, lo stesso relatore della regione Sicilia, senatore Urraro, evidenziava testualmente: «*In definitiva, dal combinato disposto degli articoli 17-bis e 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993, risulta che, qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominali e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, si procede secondo le seguenti modalità: in prima battuta, i seggi sono assegnati alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui essa abbia riportato i più alti resti, procedendo secondo l'ordine decrescente (articolo 84, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957); qualora all'esito di tali operazioni residuino ancora seggi da assegnare, questi sono attribuiti ai candidati della lista non eletti nei collegi uninominali del collegio plurinominali originario o, in mancanza, della circoscrizione (articolo 84, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957); nei casi in cui anche tali operazioni non consentano di assegnare tutti i seggi, questi sono attribuiti alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia riportato i più alti resti nell'ambito del collegio plurinominali originario o, in mancanza, della circoscrizione (articolo 84, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957); qualora al termine delle operazioni di cui ai punti precedenti residuino ancora seggi da assegnare alla lista, occorre individuare la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata (articolo 84, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957): questo è il criterio, in definitiva, che si propone di adottare poiché le altre possibilità indicate in precedenza non sono applicabili nel caso di specie dato che la lista MoVimento Cinque Stelle non ha candidati risultati non eletti nell'altro collegio plurinominali della Regione, il Collegio Sicilia 1, che la stessa lista non dispone nemmeno di candidati risultati non eletti nei collegi uninominali della Regione e che, inoltre, essa non risulta far parte di una coalizione. Quindi, i seggi sono assegnati alla lista nel collegio plurinominali di tale circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente».*

In senso invece contrario, nell'ipotesi in esame, la possibilità di ricorrere all'individuazione del candidato in altra circoscrizione regionale (articolo 84, comma 4), per il Senato della Repubblica, in virtù del dettato

costituzionale, risulta preclusa quando è attivabile il criterio stabilito dal successivo comma 5 che, in caso residuo ancora seggi da assegnare ad una lista, prevede che questi siano attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggior parte del quoziente non utilizzata.

Per completezza, ritiene utile svolgere alcune osservazioni anche in ordine ad un'ulteriore opzione interpretativa, sostenuta in modo particolare dal senatore Paroli: si è prospettato – poiché l'articolo 17-bis esclude l'applicazione per il Senato del comma 4 dell'articolo 84 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 – il ricorso al comma 5 dello stesso articolo, enfatizzando il criterio della coalizione, il quale sarebbe da interpretare nella logica di non alterare gli equilibri politici fra gli schieramenti e nel rapporto tra maggioranza e opposizione.

Secondo questa tesi, quindi, occorrerebbe far riferimento ad una nozione aggiornata di coalizione «residua allo stato dei fatti», che vede nell'attuale maggioranza la presenza anche della Lega e di Forza Italia ancora insieme, ma non di Fratelli d'Italia. Di conseguenza, il seggio vacante non può essere attribuito alla lista di Fratelli d'Italia, a causa delle note divergenti posizioni rispetto alla Lega con riferimento all'attuale Governo, ma deve essere assegnato alla lista della «attuale coalizione residua» che ha ottenuto il più alto quoziente non utilizzato, nell'ambito della stessa regione Veneto, vale a dire alla lista di Forza Italia.

Si osserva, tuttavia, che la nozione di coalizione cosiddetta «residua allo stato dei fatti», non avendo alcun solido fondamento normativo e dottrinale, non appare utilizzabile nel caso di specie; in tal senso, è evidente che il termine coalizione si riferisce all'insieme delle forze politiche che decidono di presentarsi unite al momento delle elezioni (articolo 14-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 ed articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993).

Questa circostanza rappresenta un dato che non può poi essere alterato o influenzato da mutamenti successivi legati alle legittime posizioni assunte dalle stesse forze politiche nel corso della legislatura. D'altro canto, se si subordinasse l'attribuzione di un seggio rimasto vacante alla composizione (o scomposizione) di coalizioni nel corso della legislatura, sulla base di un posizionamento, di volta in volta diverso, delle forze politiche, si determinerebbero effetti paradossali ed incerti.

Sgombrato il campo dalle due predette tesi interpretative, appare dunque necessario attenersi ad un criterio strettamente letterale nella interpretazione delle disposizioni della normativa elettorale che interessano la vicenda in esame.

Del resto, l'interpretazione letterale va annoverato come il criterio assorbente ed esauriente rispetto a tutti gli altri canoni interpretativi del testo normativo; nonché il primo e fondamentale elemento per indagare quale sia stata l'intenzione del legislatore. Allorché questa sia ricavabile da espressioni testuali sufficientemente chiare, precise e adeguate deve considerarsi preclusa la possibilità di ricorrere ad altri criteri interpretativi.

Visto che l'articolo 17-*bis* esclude l'applicazione per il Senato del comma 4 dell'articolo 84 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dovrebbe invece trovare applicazione il comma 5 del medesimo articolo, secondo cui occorre considerare un'altra lista della stessa coalizione di cui faceva parte la Lega. Si ribadisce che il comma 5 deve essere applicato con priorità, anche perché garantirebbe una maggiore aderenza al dettato costituzionale circa l'elezione del Senato su base regionale. Pertanto, anche qualora vi fossero incertezze interpretative, in ogni caso dovrebbe essere privilegiata l'opzione esegetica che appaia più costituzionalmente orientata.

In conclusione, in merito all'attribuzione del seggio resosi vacante nella regione Veneto a seguito della scomparsa del senatore Paolo Saviane, atteso che la lista Lega ha esaurito i candidati non eletti nella predetta Regione e pertanto, verificato che il più alto quoziente non utilizzato nel collegio plurinominali 1 della regione Veneto appartiene alla lista Fratelli d'Italia, facente parte, alle elezioni politiche del 2018, della medesima coalizione della lista Lega, propone che la Giunta accerti che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista Fratelli d'Italia nel collegio nel quale era risultato eletto il predetto senatore è Bartolomeo Amidei.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

### **Regione Emilia-Romagna**

(Rinvio del seguito dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 27 novembre 2018 e proseguito nelle sedute dell'11 e 19 dicembre 2018, del 15 gennaio, 9 aprile, 5 giugno, 23 luglio e 11 settembre 2019, dell'8 gennaio 2020, del 29 luglio, del 13 e 20 ottobre 2021.

Il PRESIDENTE, stante l'assenza del relatore, avverte che il prosieguo dell'esame avrà luogo nella prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

### **SUI LAVORI DELLA GIUNTA**

Il PRESIDENTE sottolinea la non veridicità delle notizie riportate da alcuni giornali in merito all'istanza di utilizzo di intercettazioni nei confronti del senatore Siri di cui al Documento IV, n. 10 – evidenziando che la Presidenza del Senato in data 19 ottobre 2021 ha trasmesso alla competente autorità giudiziaria la richiesta di integrazione istruttoria deliberata dalla Giunta e che, conseguentemente, si è attualmente in attesa di ricevere tali elementi informativi integrativi.

Analoga situazione è riscontrabile in ordine al Documento IV, n. 5, relativo ad una richiesta di arresti domiciliari avanzata nei confronti del senatore Siclari, per la quale si è attualmente in attesa di ricevere l'integrazione istruttoria deliberata dalla Giunta il 13 ottobre 2021 e inviata alla competente autorità giudiziaria per il tramite della Presidenza del Senato.

Informa poi la Giunta, in relazione alla materia di competenza attivata dal senatore Renzi – relativamente ad intercettazioni telefoniche che lo riguardano – che il Procuratore della Repubblica di Firenze ha inviato alla Presidenza del Senato una lettera, nella quale rappresenta la disponibilità personale e dei colleghi titolari del procedimento a corrispondere ad ogni esigenza del Senato in ordine al caso in questione.

*La seduta termina alle ore 21,05.*